



Regolamento di attuazione dello Statuto confederale CISL

Testo aggiornato alle modifiche approvate dal Consiglio generale del 27 ottobre 2006 e 8 febbraio 2007 nonché del 18 aprile 2008, del 14 ottobre 2008, del 19 maggio 2009, del 14 dicembre 2011, del 24 ottobre 2012, del 15 giugno 2013, del 27 maggio 2016, del 31 gennaio 2017, del 16 dicembre 2019, del 14 dicembre 2022 e del 30 marzo 2026.

PARTE I. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I

Iscrizione e tesseramento

(vedi articoli 6, 14, 20, 39, 44 e 45 dello Statuto)

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessata/o ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socia/o che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessata/o.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socia/o, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria generale della Federazione nazionale di categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività o sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritta/o.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Laddove gli stessi dovessero continuare a svolgere un'attività produttiva si iscrivono nella categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di

competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato. Le/I dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs. 564/96. Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma per la gestione on-line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire l'implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei Servizi. Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei Servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Articolo 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per le/gli iscritte/i in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessate/i alla data della distribuzione delle tessere va confermata l'iscrizione per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto confederale le/i socie/i espulse/i dall'Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio generale del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio generale medesimo e

ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio generale della corrispondente Unione sindacale territoriale.

Le/I socie/i espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio generale della Federazione di categoria a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II

Le Federazioni di categoria (vedi articoli 4, 4 bis e 35 dello Statuto)

Articolo 5

Spetta alle Federazioni nazionali di categoria, unitamente ai sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, il compito di:

- a.* promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali: Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), Sezione Aziendale Sindacale (SAS), Federazione Sindacale Territoriale (FST), Federazioni Sindacali Regionali/Interregionali (FSR/FSI) e Rappresentanza Locale Sindacale (RLS) in corrispondenza – rispettivamente - delle Unioni sindacali territoriali (UST) e delle Unioni sindacali regionali-interregionali (USR-USI). Qualora le Federazioni nazionali di categoria, nel rispetto dell'articolo 35 dello Statuto confederale, ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di «articolarioni funzionali» non coincidenti con le UST, le USR o le USI dovranno comunque garantire la loro presenza quale espressione della rappresentanza democratica, negli organismi UST e USR-USI, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità delle/degli iscritte/i e dei relativi flussi contributivi;
- b.* attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale.

Per il conseguimento di detti fini le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze:

- eleggere nei loro Congressi di FST, FSR/FSI, RLS e Federazioni nazionali le/i delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare, di norma con la/il propria/o Segretaria/o generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;
- stabilire, nel proprio Consiglio generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

Il Collegio dei probiviri della Federazione nazionale di categoria ha giurisdizione e competenza anche sui sindacati di seconda affiliazione, sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione nazionale di categoria.

Gli Statuti delle Federazioni nazionali di categoria stabiliscono nell'ambito delle indicazioni del presente articolo più precise definizioni dei compiti all'interno delle proprie articolazioni.

Nell'ambito della Confederazione si configurano le organizzazioni a Statuto speciale che rappresentano in prevalenza lavoratrici e lavoratori autonome/i e associate/i produttrici e produttori dirette/i, che non occupano lavoratrici e lavoratori dipendenti.

Tali organizzazioni godono dell'autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali delle/degli associate/i, ferma restando l'ispirazione dello Statuto e dell'azione ai principi esposti nell'articolo 2 dello stesso, nonché le normative riguardanti il tesseramento, l'elezione ed il finanziamento democratico degli organismi, le incompatibilità.

Fermi restando i principi statuari citati, il Comitato esecutivo confederale verifica la sussistenza delle condizioni e la rispondenza degli Statuti delle suddette organizzazioni ai principi di cui al comma precedente.

La Confederazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro

in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della CISL.

Capitolo III Le incompatibilità funzionali (*articoli 18 e 19 dello Statuto*)

Articolo 6

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti «incompatibilità funzionali»:

a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;

b. candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di Comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali subcomunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;

c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli articoli 8 e seguenti del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 12.

Articolo 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli articoli 18 dello

Statuto e 8, 9 e 10 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio confederale dei probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'articolo 26 del presente Regolamento.

Articolo 8

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:

- a.* componente della Segreteria confederale;
- b.* Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o delle USR-USI;
- c.* componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori;
- d.* Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o di UST;
- e.* componente di Segreteria di UST;
- f.* componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria di prima e seconda affiliazione.

Con decorrenza dal XVIII Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di:

1. componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i;
2. componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritte/i.

Inoltre, sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di Federazione di categoria regionale con quelli di Segreteria di Federazione territoriale con più di 6 mila iscritte/i.

In via transitoria e comunque non oltre il XXI Congresso confederale, viene consentita la deroga alla "incompatibilità" prevista al comma 4 del presente articolo, ove pervenga apposita e motivata richiesta alla Federazione Nazionale che giustifichi esaurientemente la riferita deroga

accompagnata da una relazione sulla sostenibilità economica e dal conforme parere del Collegio dei Sindaci della Federazione interessata. Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi Regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 10 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla CISL.

Sono enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa Organizzazione ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (INAS – Fondazione Ezio Tarantelli – Fondazione CISL Franco Marini).

Sono associazioni collaterali alla CISL (SICET – LA FAMIGLIA IN RETE) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI e delle UST e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano, nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM – ISCOS – ANOLF – ANTEAS).

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR-USI, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL anche le cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa

dell'Organizzazione e le/i cui socie/i siano, a maggioranza dei 4/5, dirigenti dell'Organizzazione.

Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie e/o regolamentari.

Articolo 10

Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con:

- a) gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici/lavoratori o socie lavoratrici/soci lavoratori o collaboratrici/collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie é possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;
- b) gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL;
- c) gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione, inclusa quella di origine bancaria fatte salve le ipotesi di compatibilità espressamente previste dalla successiva lettera b) del presente articolo;
- d) gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili:

- a) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
- b) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti nelle giunte delle

camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;

c) gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria di struttura confederale o categoriale.

Articolo 11

In presenza di specifico e motivato ricorso, la Segreteria confederale sottopone al giudizio politico del Consiglio generale confederale l'identificazione delle associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL.

Il Consiglio generale confederale indicherà, a maggioranza dei 2/3 delle/dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Articolo 12

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola, con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Ferma restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica. Tale opzione deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla

delibera del Consiglio generale, articolo 11 comma 2 del presente Regolamento, pena la decadenza dalla carica sindacale.

I comitati esecutivi delle strutture orizzontali ai vari livelli sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali subcomunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletta/o o assuma incarichi di cui agli articoli 18 dello Statuto e 6 lettere *a* e *c* del presente Regolamento, deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale. Fino all'esercizio dell'opzione la/il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 10 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui alla lettera *b* dell'articolo 6 del presente Regolamento decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento, le/i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 dello Statuto decadono dalle cariche sindacali.

Le/I socie/i dimissionarie/i o decadute/i ai sensi del citato articolo 18 dello Statuto e dell'articolo 6 del presente Regolamento possono essere rilette/i a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a.* dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo é stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b.* dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo é stato esercitato a livello regionale;
- c.* dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo é stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Articolo 13

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di confederazione.

Le/I componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione diretta (pensione di vecchiaia, pensione anticipata).

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cariche di Segreteria nella Federazione nazionale pensionati a tutti i livelli.

Le decadenze, nei casi contemplati dal presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/dei dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandola/o dal compiere atti in nome e per conto della CISL.

Spetta alle Segreterie regionali-interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale-interregionale confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza della/del Segretaria/o generale dell'Unione sindacale territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o generale dell'Unione sindacale regionale-interregionale, gli adempimenti previsti nel comma 7 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria confederale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o generale di Federazione regionale-interregionale, gli adempimenti previsti dal comma 5 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria nazionale di Federazione.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretaria/o generale di Federazione nazionale, gli adempimenti previsti dal comma 5 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria confederale.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 1 dello Statuto, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:

- a) per le/i Segretarie/i generali e le/i Segretarie/i Generali Aggiunte/i di USR/USI, UST, di Federazione di categoria regionale e territoriale nonché per le/i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale, il periodo massimo è di tre mandati (12 anni);
- b) per la/il Segretaria/o generale di Federazione nazionale il periodo massimo è di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio generale;
- c) per la/il Segretaria/o generale della struttura nazionale Confederale il periodo massimo è di due mandati (8 anni).

La/Il dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa Segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a cinque mandati anche non continuativi. Il limite di cinque mandati deve intendersi anche per le/i dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta. La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletta/o nella stessa Segreteria con ruolo diverso.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere armonizzate nello Statuto dell'USR Alto Adige in considerazione delle peculiarità connesse al modello organizzativo interetnico.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni).

Capitolo IV
La designazione dei rappresentanti CISL
(vedi articolo 3 dello Statuto)

Articolo 15

I Comitati esecutivi ai vari livelli (confederale, di Unione sindacale regionale-interregionale, di Unione sindacale territoriale, di Federazione nazionale, regionale e territoriale di categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in enti, associazioni e/o società esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'articolo 10 e l'esigenza di assicurare:

- a. la piena autonomia del sindacato;
- b. il più alto grado di competenza e professionalità;
- c. la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Articolo 16

Coloro che sono investite/i di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie competenti in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'Organizzazione sindacale.

Le Segreterie relazionano al Comitato esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 17

Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'articolo 15 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato esecutivo ai vari livelli, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dall'articolo 15 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli enti previdenziali, territoriali, regionali e nazionali, sarà garantita la presenza di una/un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organismo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria confederale competente per territorio che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Articolo 18

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo confederale nei Regolamenti Economici (dirigenti e operatori).

PARTE II. NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

Capitolo V

Validità delle sedute e votazioni

(vedi articoli 7, 9, 12, 51 e 52 dello Statuto)

Articolo 19

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Articolo 20

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 21.

Le proposte di presidenza della società Caf, le presidenze degli enti e comunque tutte le altre nomine e designazioni, avvengono per alzata di mano.

Articolo 21

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quante/i sono le/i candidati.

Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi Regolamenti senza presentazione di formali candidature. La/Il Segretaria/o generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

UNIONI SINDACALI TERRITORIALI:

- Unioni sindacali territoriali, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali territoriali coincidenti con le Aree Metropolitane e con un numero di iscritte/i superiore a 70mila e Unioni sindacali territoriali con un numero di iscritte/i superiore a 100.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti a operatrici/operatori politiche/politici, anche di zona, della UST.

UNIONI SINDACALI REGIONALI/INTERREGIONALI:

- Unioni sindacali regionali, con un numero di iscritte/i inferiore a 260mila, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali regionali, con un numero di iscritte/i compreso tra 260mila e 500mila, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali regionali, con un numero di iscritte/i superiore a 500mila, fino a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali regionali che hanno regionalizzato da tre fino a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali regionali che si sono unificate con l'Area Metropolitana, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali interregionali (USI), da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti dovranno essere armonizzate nello Statuto dell'USR Alto Adige in considerazione delle peculiarità connesse al modello organizzativo interetnico.

FEDERAZIONI TERRITORIALI DI CATEGORIA:

- Federazioni territoriali di categoria, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

FEDERAZIONI REGIONALI DI CATEGORIA:

- Federazioni regionali di categoria, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. Per la FNP, fino a quattro componenti per strutture regionali FNP con numero di iscritte/i superiore a 180mila. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

- Federazioni regionali di categoria regionalizzate o interregionalizzate, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA:

- Federazioni nazionali di categoria, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

- Federazioni nazionali di categoria monocomposte interessate da processi di accorpamento, da cinque a sette componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale per il periodo corrispondente ad un mandato. Superato tale periodo la composizione della Segreteria sarà di massimo cinque componenti compresa la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;

- Federazioni nazionali di categoria pluricomposte di prima affiliazione, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale;

- Federazioni nazionali di categoria pluricomposte di II affiliazione, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Segreteria Nazionale Confederale fino a un massimo di otto componenti compresa/o la/il Segretaria/o generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Per le UST e le Federazioni di categoria regionali e territoriali interessate da processi di accorpamento le Segreterie saranno composte da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, compresa/o la/il Segreteria/o generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Per le USR interessate da processi di regionalizzazione le/i componenti delle Segreterie potranno arrivare sino ad un massimo di 7, compresa/o la/il Segreteria/o Generale, per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni

il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Per le Federazioni di categoria regionali e territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento, da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni). Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.

Nelle stesse strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni dei Comitati esecutivi od organismi similari, con il voto dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato esecutivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 22

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

Capitolo VI Dimissioni dagli organismi

Articolo 23

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità, decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto la/il dimissionaria/o convocata/o a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni della/o Segretaria/o generale comportano le dimissioni della Segreteria.

Capitolo VII Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 24

La durata degli interventi é limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria confederale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori confederali o esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 25

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

Le/I componenti degli organismi sono tenute/i ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

Capitolo VIII

I Collegi dei probiviri

(vedi articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34, 40 e 42 dello Statuto)

Articolo 26

I ricorsi ai Collegi dei probiviri, sia di Federazione nazionale di categoria sia di Unione sindacale regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al primo comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

Il termine di giorni 15, fissato dall'articolo 10 dello Statuto per la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali, decorre dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

Il ricorso al Collegio confederale dei probiviri deve pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi probivirali delle Federazioni nazionali di categoria e delle Unioni sindacali regionali, fatta eccezione per quanto previsto dal comma precedente, e deve essere definito entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione degli atti al Collegio.

La presentazione del ricorso avviene a cura della/del ricorrente mediante raccomandata a/r, PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure

deposito dell'atto presso gli uffici del Collegio competente. L'Ufficio rilascia alla/al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'articolo 29 del presente Regolamento, il Collegio stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia alla/al ricorrente ed alle/agli eventuali controinteressate/i. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricezione degli atti.

Ai ricorsi che hanno per oggetto i provvedimenti cautelari ed urgenti si applica la procedura dell'articolo 13 dello Statuto confederale.

A tutte le parti va inoltre notificata, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, copia del ricorso avanti ai Collegi.

L'improcedibilità viene rilevata dal Collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata alla/al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua le/i controinteressate/i a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione.

La/Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il Collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 27

Il Collegio confederale dei probiviri è competente a giudicare in prima e unica istanza sui conflitti di competenza tra i Collegi e sulle controversie devolute ai collegi delle strutture sottoposte a gestione straordinaria, e nelle decisioni richieste a norma dell'articolo 76 comma 2 del presente Regolamento.

Qualora le Federazioni nazionali di categoria e le Unioni sindacali regionali fossero prive del proprio Collegio dei probiviri, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, al quale il ricorso deve essere inviato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione a cura della Segreteria della Federazione o dell'Unione

competente, dandone contestualmente notizia all'interessata/o. Scaduto tale termine il ricorso può essere inoltrato direttamente dall'interessata/o.

Nel caso in cui il Collegio dei probiviri di Federazione e di Unione non si pronunci entro il termine di cui all'articolo 26 del Regolamento, decide in unica istanza il Collegio confederale dei probiviri, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessata/o o della Segreteria dell'Unione o della Federazione competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 28

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla notifica del ricorso sulla pronuncia di prima istanza, il Collegio confederale dei probiviri deve decidere in merito. In caso di mancata decisione entro tale termine, rimane in vigore a tutti gli effetti il pronunciamento del Collegio dei probiviri di prima istanza.

Il termine perentorio di 180 giorni vale anche per i ricorsi in prima ed unica istanza.

Il termine di 180 giorni di cui ai due commi precedenti resta sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, dalla data di celebrazione del Congresso confederale alla data di insediamento del nuovo Collegio, nonché nelle ipotesi previste dall'articolo 12, comma 8, ultima parte, dello Statuto e in quelle di impossibilità di costituire il quorum funzionale del Collegio.

Articolo 29

Ai fini della determinazione delle competenze dei Collegi dei probiviri di cui all'articolo 11 dello Statuto confederale si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dalle/dai ricorrenti, fatto salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 3 dello Statuto confederale.

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza sospende il decorso dei termini perentori di ricorso cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

Articolo 30

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui all'articolo 26 del Regolamento, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno e/o della PEC (Posta Elettronica Certificata) risulti dalla stessa.

Articolo 31

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organismi, sono di competenza dei Collegi delle organizzazioni verticali ed orizzontali (confederali) cui si riferiscono. Il Collegio confederale dei probiviri decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei probiviri.

Le vertenze, riguardanti elezioni per delegate/i ai Congressi di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 32

La convocazione dei Collegi dei probiviri è effettuata dalle/dai rispettive/i Presidenti di loro iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Articolo 33

Nelle ipotesi previste dall'articolo 14, comma 4, dello Statuto, la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritta/o.

A tal fine il Collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito, delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 34

Nelle ipotesi previste dall'articolo 15, comma 3, dello Statuto, il Collegio dei probiviri deve adempiere entro 30 giorni dalla data del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'organismo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

La/Il Presidente di tale Collegio convoca il Collegio entro le 96 ore successive.

Articolo 35

Nelle ipotesi previste dall'articolo 16 dello Statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritta/o può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto, il competente Collegio dei probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi la/il Presidente del Collegio comunica senza ritardo alla Segreteria competente l'inizio del procedimento.

Capitolo IX

Commissariamento e Reggenza

(vedi articoli 3, 4, 40, 41, 42 e 43 dello Statuto)

Commissariamento

Articolo 36

La/Il Commissaria/o di cui all'articolo 40 dello Statuto confederale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato esecutivo, che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, anche per instabilità

politica, la/il commissaria/o può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga é concessa qualora la/il Commissaria/o dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organismi.

Al termine del mandato, ove gli organismi non siano stati costituiti, la/il Commissario decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal Commissaria/o decaduta/o sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.

Il Comitato esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare una/un commissaria/o *ad acta* con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organismi nel termine improrogabile di giorni 90 dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività.

Articolo 37

Il termine di 15 giorni, di cui all'articolo 10 dello Statuto, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Articolo 38

La/Il Commissaria/o prevista/o dall'articolo 40 dello Statuto compie, durante il proprio mandato, tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione per le disposizioni patrimoniali, salvo quelle necessarie ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi del commissariamento.

Il Collegio confederale dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio confederale dei probiviri é competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento di organismi.

Reggenza
(vedi articolo 43 dello Statuto)

Articolo 38 bis

La/Il reggente, di cui all'art. 43 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitole/gli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione della/del dirigente, o delle/dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura confederale a cui è stata richiesta la reggenza.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetta/o alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i generali dall'art. 6 comma 1 del presente Regolamento.

Non potrà assumere la carica di reggente chi abbia già ricoperto all'interno della stessa struttura incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o, componente di Segreteria.

PARTE III. NORME SUGLI ORGANISMI
DELLA CONFEDERAZIONE

Capitolo X

Il Congresso confederale

(vedi articoli 22, 23, 24, 25, 26 e 51 dello Statuto)

Articolo 39

Il Consiglio generale, contestualmente alla convocazione del Congresso confederale, emana il Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo

di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio generale pari al 30%.

Ai Consigli generali delle USR-USI è affidata la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali (confederali) interessate da processi di accorpamento.

Articolo 40

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20 e il 30 %, in base alla composizione associativa, i Regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, delle USR-USI e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I Regolamenti prevederanno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 41

La FNP partecipa ai Congressi confederali con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutte/i le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Capitolo XI

Il Consiglio generale confederale

(vedi articoli 7, 8, 27, 28, 44 e 54 dello Statuto)

Articolo 42

Il Consiglio generale confederale è costituito:

a. da una/un rappresentante per ogni Federazione nazionale di categoria, di I e II affiliazione, nella persona della/del dirigente responsabile comunque denominata/o;

b. da n. 33 rappresentanti di Federazione nazionale di categoria, di cui 10 elette/i dal Consiglio generale della FNP. Il riparto delle/dei 23

rappresentanti di competenza delle altre Federazioni nazionali risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritte/i ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 23 la media del numero complessivo di iscritte/i alla CISL, escluse/i le/i pensionate/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

c. da una/un rappresentante per ogni regione anche se accorpata ad altra regione o provincia a Statuto autonomo;

d. da n. 29 rappresentanti delle regioni e province a Statuto autonomo. Le/I rappresentanti regionali nel Consiglio generale sono ripartite/i con un quoziente ottenuto dividendo per 29 la media del numero complessivo di iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso;

e. da n. 103 componenti elette/i dal Congresso, di cui 22 candidate/i dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore ai 22 il Consiglio generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Possono essere elette/i tutte/i le/i socie/i della CISL tranne coloro che sono già componenti del Consiglio generale a norma delle lettere *a*, *b*, *c*, e *d* del presente articolo.

Le/I rappresentanti di cui alle lettere *b* e *d* sono elette/i dai rispettivi Consigli generali che possono revocarle/i e sostituirle/i durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto *e*, va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani, come previsto dal precedente articolo 39 del presente Regolamento.

In caso di vacanza tra le/i componenti del Consiglio generale elette/i dal Congresso di cui alla lettera *e*, questa sarà ricoperta da colei/colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultima/o eletta/o, salvo che la vacanza riguardi le/i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare la/il componente subentrante.

Fanno inoltre parte del Consiglio generale, con diritto di parola, le/i Presidenti dei Comitati di vigilanza degli enti previdenziali di estrazione

CISL e i componenti il Comitato di Presidenza del CNEL di designazione CISL.

Al Consiglio generale partecipano con solo diritto di parola le/i legali rappresentanti delle associazioni e/o sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (articolo 5 del presente Regolamento e articolo 44 dello Statuto), le/i responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, del SICET, la/il Direttrice/Direttore del Centro Studi, la/il Presidente della Fondazione Ezio Tarantelli, la/il Presidente della Fondazione Giulio Pastore, la/il Presidente della Fondazione CISL Franco Marini, la/il Presidente dell'Associazione La Famiglia in Rete, nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF).

Articolo 43

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio generale di cui alle lettere *a, b, c* e *d* dell'articolo 42 del presente Regolamento venga eletta/o componente la Segreteria confederale ed opti per quest'ultima carica, resterà nel Consiglio generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretaria/o confederale.

Le/I componenti di diritto del Consiglio generale, se elette/i in Segreteria confederale, vengono sostituite/i dalla struttura che le/li ha espresse/i.

Articolo 44

Il Consiglio generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

La/Il componente più anziana/o di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino all'elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 45

La convocazione ordinaria del Consiglio generale prevista dall'articolo 28 dello Statuto, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria confederale invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal comma 1 del citato articolo 28 dello Statuto é effettuata dalla Segreteria confederale che é tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).

Articolo 46

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria confederale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici confederali.

Articolo 47

La Segreteria confederale può nel corso dei lavori del Consiglio generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora una/un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio generale.

La Segreteria confederale ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 48

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 delle/dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio generale a norma dell'articolo 28 dello Statuto confederale.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 49

Il Consiglio generale può costituire commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie e preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio generale. La Segreteria propone al Consiglio generale, che le nomina al suo interno, le commissioni, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle commissioni sono designate/i dal Consiglio generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperte/i sulle materie in esame.

Le commissioni sono convocate dalla Segreteria confederale.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio generale.

In aggiunta al numero di convocazioni ordinarie statutariamente previste, il Consiglio generale sarà altresì convocato una volta all'anno per trattare i temi internazionali.

Articolo 50

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato potestà decisionali alle commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 delle/dei componenti delle commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio generale.

Articolo 51

Il Consiglio generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei sindaci, provvede alla ricostituzione del «plenum» di tali organismi in sostituzione di quelle/quelli vacanti.

Capitolo XII

Il Comitato esecutivo confederale

(vedi articoli 29 e 30 dello Statuto)

Articolo 52

Il Comitato esecutivo è composto:

- a.* da n. 54 componenti elette/i dal Consiglio generale nel proprio seno;
- b.* dai componenti la Segreteria confederale;
- c.* dalla responsabile del coordinamento donne e delle politiche di genere.

Al Comitato esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, del SICET, la/il Direttrice/Direttore del Centro Studi, la/il Presidente della Fondazione Ezio Tarantelli, la/il Presidente della Fondazione Giulio Pastore, la/il Presidente della Fondazione CISL Franco Marini, la/il Presidente dell'Associazione La Famiglia in Rete, nonché le/i Responsabili comunque denominati delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF).

Articolo 53

La convocazione del Comitato esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria confederale almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria confederale è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria confederale trasmette di regola alle/ai singole/i componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Ai fini della nomina del Commissario di cui all'art. 40 comma 1 dello Statuto confederale, la Segreteria è competente a predisporre l'adeguata istruttoria, contestazione ed acquisizione delle controdeduzioni, relative allo scioglimento di tutti gli organismi.

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).

Articolo 54

Il Comitato esecutivo é presieduto dalla Segretaria/o generale o, in caso di sua assenza, dalla Segretaria/o generale aggiunta/o.

In caso di assenza anche di questi, é presieduto da una/uno delle/dei componenti la Segreteria confederale, delegata/o a ciò dalla/dal Segretaria/o generale.

Capitolo XIII
Il Collegio dei probiviri confederali
(vedi articoli 11, 22, 42 e 55 dello Statuto)

Articolo 55

La convocazione del Collegio é effettuata dalla/dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di 2 componenti. Per la validità delle riunioni é necessaria la presenza di almeno 3 componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 56

Il potere di iniziativa per le sanzioni disciplinari di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 dello Statuto spetta a tutte/i le/i socie/soci e alle strutture della CISL. La denuncia relativa va presentata entro il termine perentorio di 60 giorni al Collegio confederale dei probiviri. Essa va inoltre notificata a tutte le parti a cura della/del ricorrente e a pena di improcedibilità, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

PARTE IV. LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI
(categoriali e territoriali)

Capitolo XIV
Le Federazioni di categoria
(vedi articoli 4, 4 bis e 5 dello Statuto)

Articolo 57

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA)
2. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI)
3. Federazione dell'informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL)
4. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (FILCA)

5. Federazione italiana metalmeccanici (FIM)
6. Federazione agro-alimentare (FAI)
7. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS)
8. Federazione Scuola, Università, Ricerca (FSUR – I affiliazione)
 - Federazione scuola (CISL Scuola – II affiliazione)
 - Federazione università (CISL Università – II affiliazione)
 - Federazione innovazione e ricerca (FIR – II affiliazione)
9. Sindacato dei lavoratori poste (SLP)
10. Federazione italiana trasporti (FIT)
11. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT)
12. Federazione lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA)
13. Federazione italiana reti dei servizi del terziario (FIRST)
14. Federazione della sicurezza (FNS)
15. Federazioni medici (CISL Medici)
16. Federazione nazionale pensionati (FNP)

Articolo 58

Le Federazioni nazionali di categoria ed organismi simili che intendano aderire alla Confederazione devono corredare la domanda, di cui all'articolo 5 dello Statuto, con i seguenti documenti:

- a.* due esemplari dello Statuto;
- b.* elenco delle/dei componenti degli organismi direttivi;
- c.* indicazione delle organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto.

Articolo 59

L'ammissione dei sindacati deliberata dalle Federazioni nazionali di categoria, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto confederale, deve essere immediatamente comunicata alla Segreteria confederale.

La Segreteria confederale inserisce la questione all'ordine del giorno del Comitato esecutivo in occasione della prima convocazione.

Il Comitato esecutivo delibera in merito alla convalida.

La Segreteria confederale comunica alla Federazione le decisioni dell'Esecutivo.

Articolo 60

Le singole Federazioni nazionali di categoria devono informare la Segreteria confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organismi direttivi. La Segreteria confederale ha facoltà di verifica.

Capitolo XV Poteri e funzioni delle strutture

Articolo 61

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli Statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni regionali-interregionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Articolo 62

Compete alle Federazioni territoriali:

- a.* la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
- b.* la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA, TAS;
- c.* il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);
- d.* l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
- e.* la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
- f.* la titolarità della contrattazione decentrata-aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno

alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 63

Compete alle Federazioni regionali-interregionali:

- a.* il coordinamento dell'attività politico-contrattuale dei sindacati territoriali con particolare riferimento a quella di rilevanza regionale-interregionale;
- b.* l'organizzazione, d'intesa con i sindacati territoriali, della formazione sindacale categoriale specialistica nell'ambito della gestione delle risorse umane di categoria, nonché l'integrazione degli interventi formativi categoriali e confederali;
- c.* il sostegno ai sindacati territoriali per le politiche contrattuali, di settore e della formazione, con servizi tecnici e di staff professionali;
- d.* la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza derivanti dal riparto automatico;
- e.* la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale, nonché delle politiche di settore nella regione; queste ultime col coordinamento dell'Unione regionale confederale;
- f.* la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato, secondo le modalità previste dall'art. 73 del presente Regolamento.

Articolo 64

Compete alle Unioni sindacali territoriali:

- a.* la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b.* la gestione degli accordi e delle politiche regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c.* l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;

- d.* la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale/sociale con le istituzioni locali;
- e.* l'organizzazione e la gestione, in accordo con le USR-USI, in rapporto con le categorie, gli enti e le associazioni collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i e alle/ai lavoratrici/lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato;
- f.* il coordinamento e il supporto alle strutture articolate nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe (RLS), in materia di politiche sindacali tesseramento e proselitismo;
- g.* la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 65

Compete alle Unioni sindacali regionali-interregionali:

- a.* la rappresentanza dell'Organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche regionali-interregionali;
- b.* la gestione, con il coinvolgimento delle categorie e delle UST, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali-interregionali;
- c.* la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
- d.* la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione, comunicazione, studi e ricerche;
- e.* la politica dei quadri e delle risorse umane nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi in raccordo con le categorie regionali, le UST e i Dipartimenti confederali competenti;
- f.* la scelta delle/dei rappresentanti regionali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da esse/essi svolta nell'interesse delle/dei lavoratrici/lavoratori e dell'Organizzazione;

- g. la socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e dell'immagine della CISL;
- h. la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
- i. l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le UST, le Federazioni regionali di categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL, di quanto previsto dal paragrafo e del precedente articolo 64. Le Federazioni regionali di categoria dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle/dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei probiviri.
- l. promuovere, con il coinvolgimento delle UST e delle Federazioni di categoria regionali, nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, anche attraverso l'implementazione dell'erogazione dei servizi.

Articolo 65 bis

I Consigli generali/Comitati direttivi delle USR/USI con meno di 200mila iscritte/i possono deliberare la fusione di tutte le UST presenti in quella Regione per la costituzione della USR/USI regionalizzata.

I Consigli generali/Comitati direttivi delle UST, entro 60 giorni, dovranno recepire, con apposito atto, la deliberazione del Consiglio generale regionale.

Articolo 65 ter

Compete alle USR/USI che hanno regionalizzato:

- a. la rappresentanza, la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche regionali e territoriali;
- b. la gestione, con il coinvolgimento delle categorie, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali regionali-interregionali;
- c. la verifica, l'attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti

- mirati, adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- d.* la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale e sociale con le istituzioni locali;
 - e.* la promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di informazione, comunicazione, studi e ricerche;
 - f.* la politica dei quadri e delle risorse umane, nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi;
 - g.* la scelta delle/dei rappresentanti regionali e territoriali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da essi svolta nell'interesse delle/dei lavoratrici/lavoratori e dell'Organizzazione;
 - h.* la socializzazione delle esperienze territoriali e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività e dell'immagine della CISL;
 - i.* la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
 - l.* l'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le Federazioni regionali di categoria, gli enti, le associazioni, le società collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato. Le Federazioni regionali di categoria dovranno pertanto monitorare e, all'occorrenza intervenire per rimuovere, eventuali comportamenti delle/dei dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri;
 - m.* promuovere nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, attraverso l'implementazione dell'erogazione di servizi.

Articolo 65 quater

L'USR/USI regionalizzata si articola in Aree Sindacali Territoriali (AST) che non costituiscono istanza congressuale in quanto prive di organismi

elettivi propri e individuate su delibera del Consiglio generale della USR/USI regionalizzata.

Alle Aree Sindacali Territoriali (AST) spetta il compito di attuare la politica sindacale della Confederazione e della USR/USI regionalizzata.

In ogni AST è individuata/o una/un Responsabile.

Per ogni AST sarà costituito un Coordinamento presieduto dalla/dal Responsabile.

Compiti della/del Responsabile, composizione e funzionamento del Coordinamento saranno definiti dal Regolamento di attuazione dello Statuto della USR/USI regionalizzata.

La/Il Responsabile di AST viene eletta/o dal Consiglio generale USR/USI, su proposta della Segreteria USR/USI regionalizzata, previa consultazione del Coordinamento di AST e rimane in carica per il mandato congressuale. L'incarico potrà essere confermato a seguito di nuova elezione da parte del neo eletto Consiglio Generale.

Le/I componenti di ogni Coordinamento di AST saranno individuate/i dalle Federazioni regionali attraverso assemblee delle/dei delegate/i presenti nei luoghi di lavoro dell'area territoriale di riferimento.

Le AST nelle proprie assemblee congressuali devono eleggere esclusivamente i delegati all'istanza congressuale regionale/interregionale.

Per quanto riguarda la FNP le assemblee coinvolgeranno le/gli iscritte/i che sono residenti nell'area territoriale di riferimento.

Capitolo XVI

Le strutture territoriali

(vedi articoli 3, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 dello Statuto)

Articolo 66

Le strutture (confederali), prima di effettuare la convocazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 dello Statuto, devono invitare gli organismi delle Federazioni di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture confederali.

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e di Federazione, o da delibere degli organismi confederali o di Federazione di categoria competenti, gli stessi sono tenuti ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 67

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale delle/dei componenti del Consiglio generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media delle/degli iscritte/i alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media delle/degli iscritte/i alla CISL, pensionate/i comprese/i, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale delle/degli iscritte/i alla FNP risulti superiore al 50% della media delle/degli iscritte/i alla CISL, pensionate/i compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 20% del totale delle/dei componenti del Consiglio generale dell'UST.

Le/I rappresentanti delle Federazioni territoriali dei pensionati nei Consigli generali delle UST saranno elette/i, per il 50%, dai Comitati direttivi delle FNP e, per l'altro 50%, dai Congressi di UST.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle UST un numero inferiore al 50%, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 68

Il numero delle/dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale delle/dei componenti del Consiglio generale regionale-interregionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% elette/i dai Comitati direttivi della FNP, e l'altro 50% dai Congressi di USR-USI. Qualora risultasse eletto nei congressi USR-USI un numero inferiore al 50% la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 68 bis

Le Zone/USC così come definite dai Consigli generali di UST non costituiscono istanza congressuale.

Al fine di garantire la funzionalità e il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro e il territorio si prevedono:

- assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona/USC;
- assemblee delle/dei delegate/i di zona/USC;
- coordinamento territoriale di zona/USC con la presenza di delegate/i delle Federazioni;
- coordinatrice/coordinatore territoriale di zona/USC nominata/o dalla Segreteria della UST sentito il coordinamento.

Capitolo XVII

Gli enti, le associazioni e le società della CISL

(vedi articoli 29, 39 e 50 dello Statuto)

Articolo 69

Gli enti, le associazioni e le società collaterali alla CISL sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL, articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

È previsto un coordinamento del sistema servizi a livello nazionale e regionale.

Quando negli statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta delle/dei presidenti e/o delle/dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli generali del livello di competenza.

Le/i Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello nazionale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a due mandati congressuali. Per gli altri livelli regionali e/o territoriali il limite massimo è di tre mandati. I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto

dall'art. 10 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederali. Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in enti, associazioni e società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui all'articolo 9 dello Statuto confederale, il Collegio dei sindaci confederale non ha la competenza nei confronti di enti, associazioni e società della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organismo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.

La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle società di servizi, degli enti e delle associazioni promosse o costituite dalle strutture CISL.

Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo Confederale.

Per quanto riguarda le società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla Confederazione, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la Confederazione stessa conferisce alle società da essa costituite e promosse.

PARTE V. NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XVIII

Responsabilità e competenze

(vedi articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 51 dello Statuto)

Articolo 70

Il Consiglio generale è l'organismo competente a fissare la quota contributiva di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto confederale, nonché le modalità di riscossione.

Articolo 71

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Confederazione e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la “anagrafe degli immobili” con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la Confederazione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all’uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile e immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Confederazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statuari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi, la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili le/i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatarie/i dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 72

Le organizzazioni, confederale, di Federazione di categoria e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statuari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politiche/i delle organizzazioni, confederale, di Federazione di categoria e territoriali che rispondono, a norma dell'articolo 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/I dirigenti politiche/i delle organizzazioni, confederale, di federazione di categoria e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non concernono e non si applicano agli iscritti per ciò che riguarda le loro attività professionali e/o lavorative e che non sono inerenti le eventuali cariche elettive politico-sindacali ricoperte ai sensi del presente articolo 72.

Le strutture di Federazione di categoria e confederali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

Capitolo XIX

Bilanci

(vedi articoli 9, 27, 29 e 49 dello Statuto)

Articolo 73

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione, comprese le Federazioni di categoria di II affiliazione, in conformità al programma di contabilità

definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.

Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi sindacali, che alleggeranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi. I bilanci, approvati dai competenti organismi delle strutture, dovranno essere inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni territoriali di I e II affiliazione alle UST e alle Federazioni regionali di categoria;
- entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni regionali di I e II affiliazione alle USR-USI e alle Federazioni nazionali di categoria;
- entro il 15 aprile dell'anno successivo dalle UST, USR-USI e Federazioni nazionali di categoria di I e II affiliazione alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR-USI il proprio bilancio consolidato.

Sarà cura delle USR-USI e delle Federazioni nazionali di categoria trasmettere alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo, entro la data del 30 aprile, i bilanci consolidati di competenza.

Ogni anno la Segreteria confederale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Confederazione, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo, entro la data del 30 aprile.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.

Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione on-line del bilancio consolidato. Analogamente dovranno provvedere le Federazioni nazionali di categoria e le USR/USI.

Ogni due anni la Segreteria Confederale predispone il bilancio sociale della CISL. Analogamente, per quanto di loro competenza, devono provvedere le Federazioni nazionali di categoria.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

PARTE VI. ATTIVITA' ISPETTIVE

Capitolo XX

Ispezioni

(vedi articoli 47, 48 e 49 dello Statuto)

Articolo 74

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle organizzazioni di Federazione di categoria e territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria confederale nell'interesse delle organizzazioni e delle/degli associate/i; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria confederale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 47, 48 e 49 dello Statuto confederale.

Articolo 75

Nell'ambito della propria competenza territoriale, anche le USR-USI possono effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall'articolo precedente, in accordo con la Segreteria confederale e, nei casi di ispezioni che riguardano strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla UST ed alla Segreteria nazionale di categoria interessate.

PARTE VII. ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

Capitolo XXI Obblighi di adeguamento (vedi articoli 53, 54 e 55 dello Statuto)

Articolo 76

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria confederale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria confederale può avanzare richiesta al Collegio confederale dei probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto confederale.

Articolo 77

La Federazione nazionale pensionati, ferma restando per la stessa l'inapplicabilità della disposizione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del presente Regolamento, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione dalle cariche di Segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità, consenta l'effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

Articolo 78

Nei casi in cui le strutture indicate dall'articolo 53 dello Statuto fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.